



STATUTO SOCIALE

Dell'Associazione Precari della Ricerca Italiani

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – L'APRI Associazione dei Precari della Ricerca Italiani, mediante un'opera di orientamento culturale, si propone il fine di aprire al merito scientifico e alla responsabilità l'Università e gli Enti di ricerca italiani, secondo quanto previsto nel Manifesto dell'Associazione stessa.

ART. 2 – È escluso dagli intendimenti dell'Associazione ogni fine di lucro, o di esercizio, anche occasionale, di un'attività commerciale. Allo stesso modo, poi, è escluso che l'Associazione partecipi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi competizione elettorale. L'Associazione, inoltre, svolge la sua attività di orientamento culturale, indipendentemente da ogni influenza partitica, sindacale o comunque ideologica.

ART. 3 – L'Associazione si presenta come un'associazione on-line, nel senso e nella misura in cui la costituzione della associazione stessa, l'associazione dei singoli soci, e le deliberazioni assembleari sono caratterizzate dall'essere effettuate on-line, sul sito dell'associazione medesima (www.aprit.org).

ART. 4 – L'Associazione ha durata indeterminata e sede unica sul sito www.aprit.org.

ART. 5 – L'Associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di tre.

TITOLO II – DEI SOCI

ART. 6 – I soci si dividono in fondatori e ordinari.

ART. 7 – Possono diventare soci tutti coloro che, a qualunque titolo (anche come cultori della materia o assistenti volontari) svolgono - o hanno svolto - attività di ricerca per una Università od un Ente di ricerca italiani, senza godere di un contratto a tempo indeterminato come ricercatore o professore. Tuttavia, l'assunzione a tempo indeterminato non implica la decadenza dallo status di socio.

ART. 8 – Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi sono privi di diritti maggiori dei soci ordinari, anche se possono rivendicare il loro carattere, appunto, di fondatori dell'Associazione stessa.

ART. 9 – Sono soci ordinari i cittadini italiani che si iscrivono sul sito dell'APRI, così impegnandosi a rispettare il presente Statuto e a condividere quanto espresso nel Manifesto dell'Associazione che deve ritenersi parte integrante dello Statuto stesso.

ART. 10 – La qualità di socio si perde per morte, indegnità o dimissioni.

ART. 11 – Ai fini sociali si considera morto il socio per cui sia stata emessa sentenza dichiarativa di assenza, da parte del tribunale competente.

ART. 12 – L'indegnità del socio viene dichiarata dall'Assemblea, per chiunque abbia agito in spregio dello Statuto, del Manifesto, delle direttive o dei fini sociali.

ART. 13 – Le dimissioni sono presentate direttamente dal socio che, in qualsiasi momento, può cancellarsi dalla lista dei soci presente sul sito www.aprit.org.

TITOLO III – DEL PATRIMONIO

ART. 14 – L'Associazione non ha entrate e non ha patrimonio, e le spese sono affrontate personalmente dai singoli soci chiamati dall'Assemblea a svolgere attività per i fini sociali.

TITOLO IV – DEGLI ORGANI E DELLE CARICHE

ART. 15 – Sono Organi dell'Associazione: a) Il Presidente; b) Il vice-Presidente; c) L'Assemblea dei Soci.

ART. 16 – Il Presidente rappresenta l'Associazione. Inoltre, indice le riunioni on-line dell'Assemblea e formalizza la volontà espressa da tale organo.

ART. 17 – In caso di assenza, o inerzia, il Presidente é sostituito, in ogni suo potere e funzione, da qualsiasi socio che, sua sponte, assuma la qualità di vice-Presidente.

ART. 18 – L'Assemblea é regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci ritenuto congruo ad insindacabile giudizio del Presidente. L'Assemblea, in ogni sua sede, delibera sempre e comunque a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

TITOLO V – DISPOSIZIONE FINALE

ART. 19 – Per tutto quello che non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.